PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO

Art. 3

Il vincolo alberghiero, gia' prorogato con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414, e' ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1967. Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprieta' di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza, e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la, destinazione assistenziale. La domanda di rinnovazione delle locazioni, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, potra' essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per tutte le locazioni la cui scadenza non abbia consentito o non consenta l'osservanza del termine di tre mesi prescritta dall'articolo 5 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-di-albergo-1964/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it